

Regolamento per l'istituzione dei premi di studio

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di premi di studio a favore di studenti e/o giovani laureati e dottori di ricerca meritevoli.
2. I premi di studio hanno la finalità di:
 - a) dare un riconoscimento a studenti particolarmente meritevoli per l'impegno profuso nel proprio percorso di studio;
 - b) premiare laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche o che meritino un incentivo a proseguire nell'attività di ricerca o di perfezionamento degli studi;
 - c) premiare dottori di ricerca, entro due anni dalla proclamazione alla data dell'emanazione del bando, per attività di ricerca e pubblicazioni.

Art. 2

Destinatari

1. I premi di studio possono essere destinati a:
 - studenti iscritti entro la durata legale del corso di studio, con riferimento all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale per l'anno accademico di pubblicazione del bando. Lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie
 - laureati che abbiano conseguito il titolo di diploma di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico da non più di un anno alla data del bando
 - dottorandi
 - dottori di ricerca o soggetti in possesso del diploma di specializzazione che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno alla data del bando.
2. Il bando potrà prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso.

Art. 3

Premio

1. I premi sono istituiti per importi non inferiori a euro 500,00 e non superiori a euro 5.000,00.

L'ammontare del premio è soggetto alle trattenute previste per legge.

2. Nel caso di premi finanziati da soggetti esterni, l'importo, al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente, deve essere versato anticipatamente all'Università con specifica della causale. Ove il soggetto esterno intenda assegnare premi, per il tramite dell'Università, senza versare i fondi sul bilancio dell'Ateneo, dovrà procedere alla preventiva sottoscrizione di una dichiarazione di impegno ovvero di una convenzione.

Art. 4

Istituzione e finanziamento di un Premio

1. L'istituzione di premi può essere autorizzata:

- a) dal Consiglio di Amministrazione, anche su fondi derivati da lasciti o donazioni appositamente destinati del bilancio universitario;
- b) dai Consigli di Dipartimento su fondi propri;
- c) dal Rettore o dai Direttori di Dipartimento e centro, su proposta di soggetti esterni (enti pubblici, enti privati o persone fisiche) con finanziamenti propri, con esclusione di qualsiasi onere per il bilancio universitario. La proposta di istituzione dovrà essere indirizzata al Rettore o al Direttore di struttura, con indicazione della denominazione, della motivazione e finalità del Premio e dell'ammontare.

Art. 5

Bando di concorso per l'assegnazione del premio

1. Il bando per l'assegnazione del premio, redatto dalla struttura amministrativa competente in conformità con il presente Regolamento, dovrà specificare:

- le finalità e la motivazione per l'istituzione del premio
- le tipologie di destinatari
- il numero e l'ammontare del/dei premio/i
- i requisiti di accesso e i titoli di studio oggetto di valutazione
- la materia/l'ambito di studio o di ricerca che si intende premiare
- eventuali incompatibilità con altri assegni, borse, sussidi o retribuzioni

2. Il bando di concorso viene emanato con decreto rettorale o disposto del Direttore della struttura e viene pubblicato sul sito Web dell'Università e del Dipartimento, per un periodo minimo di trenta giorni. In presenza di circostanze motivate e documentate, il termine può essere ridotto a quindici

giorni.

Art. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice viene nominata dall'organo che ha sottoscritto il bando.
2. Nel caso di premi finanziati ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. c) del presente Regolamento, può far parte della Commissione un rappresentante dell'Ente finanziatore.
3. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e parità di genere. A tal fine, ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.

Art. 7

Valutazione dei titoli

1. La Commissione è tenuta a effettuare la valutazione, esclusivamente dei titoli prodotti dai concorrenti che siano pertinenti con l'argomento indicato nel bando, e a redigere una graduatoria.
2. Ove non diversamente indicato nel bando, la Commissione ha facoltà di ripartire i premi tra più candidati se a pari merito, purché l'importo per ciascun vincitore non risulti inferiore all'importo minimo indicato all'art. 3.
3. La Commissione ha facoltà di non procedere all'assegnazione dei premi, qualora i candidati non presentino titoli idonei o pertinenti con la finalità del Premio. L'importo non assegnato può essere utilizzato per bandire un nuovo premio con le medesime finalità.
4. Il Rettore/Direttore di struttura con proprio provvedimento nomina il/i vincitore/i, accertata la regolarità degli atti della Commissione.

Art. 8

Erogazione del Premio

1. Il premio viene corrisposto al vincitore, entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, secondo le modalità previste dal bando di concorso. Eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.
2. In caso di rinuncia del vincitore, il premio verrà conferito al primo candidato in posizione utile nella graduatoria di merito. In assenza di altri candidati idonei, l'Università potrà procedere all'indizione di un nuovo bando.

3. Un Premio di studio non può essere conferito dall'Università a un candidato che sia già risultato vincitore di un precedente premio di studio, sulla base della valutazione dei medesimi titoli.
4. Le modalità di conferimento del premio saranno determinate dall'Università anche in relazione alla quota messa a disposizione per il premio.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia.